CAMERA DEI DEPUTATI N. 3563

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELL'UTRI, BENEDETTI VALENTINI

—

Nuove norme per il reclutamento del personale docente nella scuola materna, elementare, media e media superiore

Presentata il 13 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro dei molti e gravi problemi che affliggono la scuola italiana, assume particolare rilievo e carattere di urgenza quello della necessaria revisione del meccanismo e delle procedure per i concorsi e l'immissione in ruolo degli aspiranti insegnanti.

I concorsi a cattedre, così come sono oggi strutturati, non rispondono alle esigenze di accertamento della professionalità dei docenti, stante l'estrema teoricità dei relativi programmi e le modalità di effettuazione dei concorsi stessi. L'esigenza di acquisire personale dotato di effettiva professionalità, tale da riverberarsi in maniera decisamente positiva sul servizio scolastico, impone innanzi tutto un livello di studi universitari, come titolo pregiudiziale, per gli insegnanti di tutti i gradi di scuola, dalla materna alla media superiore. Ma ciò non basta, stante la oggettiva inidoneità dei corsi di laurea a conferire, oltre alla preparazione di base, la necessaria dotazione professionale specifica. Si ravvisa pertanto la necessità di far seguire alla laurea un biennio di tirocinio teorico-pratico, con una prova d'esame finale, volta a verificare, oltre appunto alla cultura « di base », le attitudini e le capacità conseguite dall'aspirante docente.

Il positivo superamento di tale prova d'esame dovrebbe costituire di per sé titolo di abilitazione all'insegnamento, dandosi così una oggettiva forma di attuazione a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, della Carta costituzionale.

Inoltre, e contemporaneamente, la frequenza del corso biennale, sempre a livello universitario, ed il superamento dell'esame, dovrebbero portare all'immissione

d'ufficio – salva evidentemente contraria domanda – in una graduatoria permanente, dalla quale, con rigorosa osservanza della graduatoria stessa e quindi senza eccezioni o deroghe, verrebbero attinti gli aspiranti docenti da immettere nelle funzioni senza ulteriori tortuosità burocratiche.

È di tutta evidenza che norme regolamentari dovrebbero disciplinare in dettaglio l'articolazione dei corsi, le modalità dell'esame, nonché raccordarsi con avvedute norme di sistema, tali da garantire che, quanto più si instauri un regime rigoroso e selettivo nel reclutamento dei docenti, tanto meglio si realizzino anche quelle disponibilità di organico che accolgano gli abilitati, senza determinare infondate e frustranti aspettative.

Ciò detto, la proposta di legge, nel suo articolo 1, prescrive la laurea come titolo necessario.

L'articolo 2 stabilisce l'obbligo del corso biennale, e dell'esame finale, e il loro valore ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

L'articolo 3 disciplina l'accesso alla graduatoria e l'obbligo di prelevare dalla stessa gli aspiranti docenti muniti dei requisiti di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 stabilisce un regime transitorio, nel senso della non applicazione della nuova normativa ai docenti già in ruolo.

È appena il caso di sottolineare che il semplice e coerente meccanismo proposto sarebbe tale da rendere trasparente e funzionale il sistema abilitante, ottenendo ingenti risparmi di spesa rispetto all'attuale sistema di concorsi, assai maggiori garanzie di professionalità, grande giovamento nella vita complessiva della scuola italiana e un importante fattore di rasserenamento negli aspiranti all'insegnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il diploma di laurea è requisito necessario per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola di ogni ordine e grado.

ART. 2.

1. Coloro che, in possesso del requisito di cui all'articolo 1, intendano accedere ai ruoli del personale docente della scuola di ogni ordine e grado, devono frequentare un corso biennale di tirocinio teorico-pratico di livello universitario.

2. A conclusione del corso i soggetti di cui al comma 1 devono sostenere un esame volto a verificare la cultura generale e quella specificamente inerente alla classe di insegnamento, nonché le attitudini e le capacità richieste per l'insegnamento.

3. La frequenza del corso biennale ed il superamento dell'esame finale costituiscono titolo abilitante all'insegnamento, in attuazione del disposto dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

ART. 3.

1. Coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 2 sono inseriti in una graduatoria dalla quale vengono attinti i docenti da collocare in servizio, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

ART. 4.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai docenti in ruolo alla data della sua entrata in vigore.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3563
Lire 500